IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

(1) SOTTOLINEA che l'invecchiamento demografico interessa tutti gli attuali Stati membri e i paesi aderenti e che è utile promuovere un approccio globale ed integrato per garantire prestazioni pensionistiche adeguate e sostenibili nel futuro; è altresì essenziale elaborare risposte politiche per incoraggiare le generazioni attuali e future a restare attive via via che invecchiano;

(2) CONFERMA che la realizzazione di sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e moderni è di competenza delle politiche nazionali, ma che tale processo può essere sostenuto da una cooperazione rafforzata a livello di Unione europea fondata sul metodo di coordinamento aperto;

(3) RIBADISCE la particolare importanza di prolungare la vita lavorativa, in linea con l'obiettivo di Barcellona, quale contributo alla sostenibilità e all'adeguatezza dei sistemi pensionistici, nonché aspetto integrante dell'obiettivo di aumentare i tassi di occupazione complessivi e specifici, in linea con gli obiettivi di Lisbona e di Stoccolma;

(4) SOTTOLINEA l'importanza che il Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» svolga un ruolo più attivo nel promuovere il coordinamento tra politiche occupazionali e politiche sociali, quale elemento dello sforzo globale compiuto per conseguire l'adeguatezza, la sostenibilità finanziaria e la modernizzazione dei sistemi pensionistici;

(5) SOTTOLINEA che il Comitato per la protezione sociale, se del caso in cooperazione con il Comitato per l'occupazione e il Comitato di politica economica, deve fornire un sostegno sostanziale al Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori», in particolare realizzando studi specifici incentrati sulle sfide comuni cui sono confrontati i sistemi pensionistici;

(6) SI COMPIACE dell'impegno assunto dalla Commissione, in vista del Consiglio di primavera del 2004 e, ove del caso, del vertice sociale trilaterale a presentare una relazione sui progressi compiuti verso l'obiettivo di Barcellona di aumentare l'età media effettiva di cessazione dell'attività lavorativa;

(7) SOTTOLINEA quanto sia essenziale coordinare le politiche di protezione sociale, economiche ed occupazionali, nonché continuare, nel quadro del processo di riforma, a prestare particolare attenzione al fatto di assicurare l'adeguatezza unitamente alla sostenibilità finanziaria e alla modernizzazione dei sistemi pensionistici;

(8) RICONOSCE l'esigenza di modernizzare inoltre i regimi pensionistici aziendali e professionali, e osserva che le Parti sociali sono state invitate, sulla base del documento di consultazione della Commissione sulla trasferibilità dei diritti pensionistici ai sensi dell'articolo 138 del trattato, a prendere in considerazione un approccio comune volto a ridurre gli ostacoli alla mobilità.

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2003

sulle iniziative contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne

(2003/C 260/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

RICORDANDO

— che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la tratta degli esseri umani è proibita;

— la dichiarazione ministeriale dell'Aia, del 26 aprile 1997, sugli orientamenti europei in vista dell'adozione di misure efficaci per prevenire e combattere la tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale;

— che il Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 ha chiesto di intervenire contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori;

— le raccomandazioni del Consiglio d'Europa 11 (2000), sulla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e 1545 (2002), su una campagna contro la tratta delle donne;

— la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, in particolare l'articolo 6, e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 34 e 35;

— in specie che il protocollo di Palermo (2002), addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sviluppa un approccio globale riguardante specificamente la tratta di esseri umani e include criminalizzazione, protezione e assistenza alle vittime e prevenzione di questo fenomeno;

— le conclusioni della Conferenza di Siracusa, del dicembre 2002, che mirano alla sensibilizzazione sulla questione della tratta di essere umani, specialmente per quanto riguarda le donne, e sulla necessità di estendere e intensificare le attività negli Stati membri;

— che in tale contesto il Consiglio GAI, nella sessione del 28 settembre 2001, con la partecipazione dei paesi candidati, ha convenuto 12 misure per lottare contro la tratta degli esseri umani, tra cui figurano la collaborazione operativa attiva, l'organizzazione delle campagne di informazione e l'assistenza alle vittime;

— la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani;

— che la dichiarazione di Bruxelles del settembre 2002 è volta a sviluppare ulteriormente la cooperazione europea ed internazionale e a definire misure concrete, norme, migliori pratiche e meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e che nelle conclusioni del Consiglio dell'8 maggio 2003 si conviene di esaminare proposte appropriate relative all'attuazione di elementi specifici contenuti nella dichiarazione;

— che l'Alto Commissario per i diritti umani ha emanato, nel 2002, raccomandazioni su direttive e principi riguardanti i diritti umani e la tratta di esseri umani in cui si sottolinea che i diritti umani delle persone oggetto di tratta devono essere al centro di tutti gli sforzi volti a prevenire e combattere la tratta e ad offrire protezione, assistenza e riparazione alle vittime, se del caso;

— che l'azione all'interno dell'Unione europea si sta sviluppando secondo un approccio globale e pluridisciplinare verso la prevenzione e la lotta contro tali fenomeni;

— che, in termini di sostegno finanziario, i programmi comunitari sono uno strumento importante ai fini del rafforzamento delle politiche, delle prassi e della cooperazione nell'UE e tra gli Stati membri dell'UE e i paesi candidati nella lotta alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento sessuale dei bambini;

— in particolare che i fondi strutturali (FSE e FESR) possono sostenere finanziariamente le azioni volte a fornire assistenza alle vittime, nonché le attività di prevenzione e quelle volte ad agevolare l'integrazione economica e sociale delle vittime della tratta di esseri umani;

RICONOSCENDO CHE:

— i summenzionati strumenti delle Nazioni Unite formano la base per una maggiore cooperazione globale che si riflette anche nell'evoluzione delle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi;

— la tratta degli esseri umani quale definita dalla normativa dell'Unione europea è non solo un reato che mira allo sfruttamento sessuale o lavorativo delle persone, in particolare allo sfruttamento sessuale o alla schiavitù domestica delle donne e dei bambini, ma mostra anche disprezzo per i diritti umani delle vittime;

— per contrastare questa attuale forma di schiavitù sono necessari un ventaglio di misure nonché programmi finalizzati alla prevenzione della tratta, alla rieducazione e all'integrazione sociale delle vittime, insieme a sforzi per tradurre in giudizio gli autori del reato e porre fine all'ulteriore vittimizzazione;

— l'eliminazione delle cause primarie della tratta, comprese, tra l'altro, le disuguaglianze di genere, nonché la disoccupazione, la povertà ed ogni forma di sfruttamento, dovrebbe essere in primo piano negli sforzi a lungo termine volti a combattere la tratta delle donne;

ESORTA GLI STATI MEMBRI A:

— ratificare ed attuare pienamente tutte le convenzioni e gli strumenti internazionali contro la tratta degli esseri umani, specialmente il protocollo di Palermo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini;

— tener conto della dichiarazione dell'Aia del 26 aprile 1997, che invita gli Stati membri a prevedere o studiare la possibilità di nominare relatori nazionali sulla tratta delle donne;

— portare avanti il pieno impegno a proseguire a livello nazionale, europeo e internazionale la loro azione contro la tratta di esseri umani, in particolare delle donne, ovunque possibile in cooperazione con le ONG e offrendo ad esse se del caso sostegno;

— sottolineare l'impegno riguardo a provvedimenti concreti, quali campagne, volti a una maggiore sensibilizzazione e a un'intensificazione della cooperazione transfrontaliera e internazionale nei settori della prevenzione, della protezione e dell'assistenza alle vittime, al fine di conseguire risultati tangibili nella lotta alla tratta di esseri umani, in particolare delle donne, basandosi su buone prassi e reti a livelli governativi appropriati;

— sostenere e proteggere le vittime, conformemente alla legislazione nazionale, per renderne possibile il rientro in condizioni di sicurezza nei paesi d'origine o un'adeguata protezione nei paesi ospitanti nell'ambito di misure sostenute attraverso i fondi strutturali e i programmi comunitari.

INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI A:

— utilizzare le risorse finanziarie dell'iniziativa comunitaria EQUAL per promuovere, conformemente alla legislazione nazionale, l'integrazione sociale e professionale di coloro che ne beneficiano;

— promuovere misure volte all'istituzione di un sistema di monitoraggio sulla tratta di esseri umani al fine di fornire dati aggiornati attraverso la raccolta continua e regolare di informazioni dalle competenti autorità nazionali quali uffici nazionali e relatori nazionali;

— assicurare che tutte le azioni e iniziative volte a impedire la tratta di esseri umani, specialmente di donne e bambini, e a proteggere le vittime siano ispirate a una prospettiva di genere, siano conformi ai principi di non discriminazione riconosciuti a livello internazionale e tengano conto del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle vittime ai sensi della legislazione comunitaria e nazionale.